REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1768 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2025

che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/803 della per quanto riguarda le norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione ai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ([1]), in particolare l'articolo 38 *duodecies*, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) 2022/803 della Commissione ([2]) specifica le norme procedurali che si applicano all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 38 *nonies* del regolamento (UE) n. 600/2014 o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento di cui all'articolo 38 *decies* del medesimo regolamento in relazione ai fornitori di servizi di comunicazione dati («DRSP»). L'ambito di applicazione di tale regolamento delegato era limitato ai dispositivi di pubblicazione autorizzati e ai meccanismi di segnalazione autorizzati soggetti alla vigilanza dell'ESMA. L'ambito di applicazione di tale regolamento delegato non comprendeva altri DRSP soggetti alla vigilanza dell'ESMA, tra cui i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione («CTP»). Tale ambito di applicazione limitato era dovuto all'assenza nell'Unione di DRSP che fornissero servizi relativi a sistemi consolidati di pubblicazione e alla revisione in corso del regolamento (UE) n. 600/2014, modificato dal regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) («riforma del MiFIR»). La riforma del MiFIR è entrata in vigore il 28 marzo 2024.

(2) La riforma del MiFIR ha eliminato gli ostacoli all'emergere di CTP nell'Unione e ha fissato un calendario per la selezione e l'autorizzazione da parte dell'ESMA di un CTP per le obbligazioni, un CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati e un CTP per i derivati negoziati fuori listino. Alla luce dell'imminente processo di autorizzazione dei CTP è necessario modificare l'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/803 affinché contempli tutti i DRSP soggetti alla vigilanza dell'ESMA, compresi i CTP.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/803,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2022/803

L'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2022/803 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

Ambito di applicazione

Il presente regolamento delegato si applica ai "fornitori di servizi di comunicazione dati" o "DRSP", quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36 *bis*), del regolamento (UE) n. 600/2014, che sono soggetti alla vigilanza dell'ESMA.»

([1]) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2022/803 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione ai fornitori di servizi di comunicazione dati (GU L 145 del 24.5.2022, pag. 1).

([3]) Regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini (GU L, 2024/791, 8.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/791/oj).

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN